

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Decreto del Presidente della Regione Lazio 22 novembre 2023, n. V00009

Delega al Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio per l'approvazione dell'Avviso pubblico "Contributo energetico una tantum a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico", di cui all'art. 8 della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7, e approvazione dello schema di Convenzione tra Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.a.

Oggetto: Delega al Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio per l'approvazione dell'Avviso pubblico "Contributo energetico una tantum a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico", di cui all'art. 8 della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7, e approvazione dello schema di Convenzione tra Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

IN QUALITÀ DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii., recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", ed in particolare:

- l'art. 1, comma 5, secondo cui "I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto.";
- l'art. 2, comma 5, che disciplina le funzioni dei Vice Commissari nell'ambito dei territori interessati, che alla lettera e) dispone che essi esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;
- l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale "Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione.";
- l'articolo 4, comma 4, il quale stabilisce che "Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati";

VISTO l'art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede, per le Amministrazioni pubbliche, la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2022, n. 7, rubricata "Misure per la riduzione della pressione fiscale. Interventi di sostegno economico e sociale";

VISTO l'articolo 8 della succitata legge regionale 29 marzo 2022, n. 7, recante "Contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico", il quale dispone:

- al comma 1, che "*al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, alle imprese operanti nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, così come individuati*

dall'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 30 aprile 2020, n. 101, è riconosciuto un contributo *una tantum* in misura pari all'importo indicato nella tabella seguente, in corrispondenza dello scaglione relativo alla potenza impegnata previsto dal contratto di fornitura energetica sottoscritto da ciascuna impresa"

Scaglione di potenza impegnata	Contributo
fino a 6 kW	1.000 euro
oltre 6 kW e fino a 15 kW	2.000 euro
oltre 15 kW e fino a 25 kW	4.000 euro
oltre 25 kW	5.000 euro

- al comma 2, "che la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 655 del 28/07/2022 con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 8 della legge regionale n. 7/2022, è stato approvato l'Allegato recante "Criteri e modalità per la concessione di un contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico di cui all'art. 8 della legge regionale n. 7/2022", ed è stato disposto, tra l'altro:

- di delegare al Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione l'adozione degli atti di concessione, rettifica e revoca dei contributi di cui alla presente deliberazione;
- di affidare la gestione dell'Avviso pubblico per l'erogazione dei contributi di cui alla citata Deliberazione n. 655/2022, a LAZIOcrea S.p.A., società *in house* della Regione Lazio e di imputare i relativi costi interamente al fondo di dotazione LAZIOcrea S.p.A.;
- di dare atto che per la gestione dell'Avviso Pubblico in argomento sarà stipulata apposita Convenzione tra l'Ufficio speciale ricostruzione Lazio e LAZIOcrea S.p.A.;

VISTA altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTI infine i propri decreti in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016:

- n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;
- n. V00007 del 1° settembre 2023 recante "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione Lazio quale società *in house providing* e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico - operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l'allegato schema di Convenzione tra l'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 Lazio e LAZIOcrea S.p.A. che fissa gli elementi essenziali per la gestione, da parte di LAZIOcrea S.p.a., dell'Avviso pubblico "Contributo energetico *una tantum* a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico", di cui all'art. 8 della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7;

PRESO ATTO che i costi derivanti dalla Convenzione anzidetta gravano sulle risorse di cui all'art. 8 della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7, e alla deliberazione di Giunta regionale n. 655 del 28/07/2022;

RITENUTO infine di delegare il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 Lazio all'approvazione dell'avviso pubblico "Contributo energetico una tantum a favore delle imprese operanti nei comuni del Lazio maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016", alla sottoscrizione della Convenzione medesima e all'adozione di tutti gli atti conseguenti.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato schema di Convenzione tra l'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 Lazio e LAZIOcrea S.p.A., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. di dare atto che i costi derivanti dalla Convenzione anzidetta gravano sulle risorse di cui all'art. 8 della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7, e alla deliberazione di Giunta regionale n. 655 del 28/07/2022;
3. di delegare il Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 Lazio all'approvazione dell'avviso pubblico "Contributo energetico una tantum a favore delle imprese operanti nei comuni del Lazio maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016", alla sottoscrizione della Convenzione medesima e all'adozione di tutti gli atti conseguenti.

Il Presidente della Regione Lazio
Vice Commissario per la ricostruzione
post sisma 2016 della Regione Lazio

CONVENZIONE

TRA

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio (di seguito denominato "USR Lazio"), con sede in Rieti, via Cintia 87 C.F. 80143490581, rappresentato dal Direttore, dott. Stefano Fermante, nato ad

OMISSIS

C.F. OMISSIS

E

LAZIOcrea S.p.a. (di seguito denominata "LAZIOcrea"), con sede in Roma, via del Serafico n. 107, P. IVA e C.F. 13662331001, rappresentata dal Presidente, Marco Buttarelli, nato a ... il ... c.f. ..., domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale e autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di quanto previsto nel vigente Statuto sociale,

di seguito anche denominate cumulativamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ai sensi del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", l'Ufficio speciale per la ricostruzione è competente, tra l'altro, per il rilascio di contributi a favore delle imprese ai fini della ripresa delle attività produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017;
- i Vice Commissari, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvalgono degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del richiamato Decreto Legge n. 189/2016;
- LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione Lazio quale società *in house providing* e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico - operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l'autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari

PREMESSO ALTRESI' CHE

- l'articolo 8 della Legge Regionale 29 marzo 2022, n. 7, recante "Contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico", dispone:
 - al comma 1 che *"al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, alle imprese operanti nei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016, così come individuati dall'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 30 aprile 2020, n. 101, è riconosciuto un contributo una tantum in misura pari all'importo indicato nella tabella seguente, in corrispondenza dello scaglione relativo alla potenza impegnata previsto dal contratto di fornitura energetica sottoscritto da ciascuna impresa"*, secondo la seguente tabella:

Scaglione di potenza impegnata	Contributo
fino a 6 kW	1.000 euro
oltre 6 kW e fino a 15 kW	2.000 euro
oltre 15 kW e fino a 25 kW	4.000 euro
oltre 25 kW	5.000 euro

- comma 2, “che la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1”;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 655 del 28/07/2022, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 8 della Legge Regionale n. 7/2022, è stato approvato l’allegato recante “Criteri e modalità per la concessione di un Contributo energetico a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico di cui all’art. 8 della legge regionale n. 7/2022”, ed è stato disposto:
 - di individuare quali soggetti ammissibili a contributo le micro, piccole e medie imprese iscritte nel registro delle imprese della Provincia di Rieti, aventi alla data di pubblicazione della citata D.G.R. n. 655/2022 almeno una sede operativa in uno dei comuni del Lazio individuati dall’Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 101/2021;
 - di individuare quale strumento di rilevamento dello scaglione di potenza impegnata la fattura o bolletta del consumo energetico emessa nel periodo di fatturazione dell’ultimo bimestre antecedente la data di pubblicazione della suddetta D.G.R., intestata all’impresa che richiede il contributo, e relativa alla sede operativa situata in uno dei Comuni del Lazio individuati dall’Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 101/2021;
 - di delegare al Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione l’adozione degli atti di concessione, rettifica e revoca dei contributi di cui alla presente deliberazione;
 - di affidare la gestione dell’Avviso pubblico per l’erogazione dei contributi di cui alla citata Deliberazione n. 655/2022, a LAZIOcrea S.p.A., società *in house* della Regione Lazio;

quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente Convenzione stabilisce gli elementi essenziali per la gestione, da parte di LAZIOcrea, dell’Avviso pubblico “Legge regionale 29 marzo 2022, n. 7 - art. 8 – ‘Contributo energetico *una tantum* a favore delle imprese operanti nei comuni del cratere sismico”.
2. LAZIOcrea opererà in totale autonomia per le attività ad essa attribuite, fatto salvo quanto disposto dai successivi articoli.

Articolo 3

Compiti di LAZIOcrea

1. LAZIOcrea S.p.A. svolge tutte le attività operative previste dal citato Avviso, ed in particolare:
 - predisporre la piattaforma telematica per la presentazione delle domande per la richiesta di contributo da parte dei richiedenti;
 - effettua istruttoria delle domande, volta a verificare la regolarità da un punto di vista amministrativo, con eventuale soccorso procedimentale;

- in caso di esito negativo dell'istruttoria, comunica all'impresa richiedente - previa condivisione con l'USR - i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-*bis* Legge n. 241/1990;
- predisporre l'elenco delle imprese ammesse e quantifica il relativo contributo concedibile, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1 della D.G.R. n. 655/2022, previa verifica/registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti;
- all'esito dell'attività istruttoria, trasmette all'USR l'elenco dei soggetti ammessi nonché l'elenco dei soggetti non ammessi al beneficio, con le relative motivazioni per l'adozione dei provvedimenti di concessione/esclusione del contributo con decreto del Direttore del predetto Ufficio;
- eroga i contributi di cui trattasi ai soggetti individuati con il suddetto decreto del Direttore dell'USR;
- successivamente all'erogazione dei contributi, provvede ad effettuare i controlli volti a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso come dichiarati dai richiedenti in sede di presentazione delle domande, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- i suddetti controlli verranno effettuati a campione sulle dichiarazioni rese dai beneficiari in sede di presentazione della domanda, con le seguenti modalità:

a) estrazione e verifica di un campione del 10% delle istanze relative ai seguenti scaglioni di contributo, di cui all'Allegato I della D.G.R. n. 655/2022:

Scaglione di potenza impegnata	Contributo
fino a 6 kW	1.000,00 euro
oltre 6 kW e fino a 15 kW	2.000,00 euro

b) estrazione e verifica di un campione del 20% delle istanze relative ai seguenti scaglioni di cui all'Allegato medesimo della D.G.R. n. 655/2022

Scaglione di potenza impegnata	Contributo
oltre 15 kW e fino a 25 kW	4.000,00 euro
oltre 25 kW	5.000,00 euro

Qualora all'esito delle verifiche sui campioni di cui alle lett. a) e b) risulti un numero di dichiarazioni non veritiere superiore al 50% del campione estratto, LAZIOcrea S.p.A. potrà aumentare il campione stesso fino al 100%;

- per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma LAZIOcrea S.p.A. procederà alla verifica attraverso l'acquisizione di tutti i dati necessari a comprovare quanto dichiarato, in particolare in relazione al contratto di fornitura dell'energia elettrica.
- i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di domanda e sui requisiti di ammissibilità saranno effettuati successivamente alla liquidazione del contributo e potranno comunque essere effettuati anche nei confronti dei soggetti non rientranti nel sopra specificato campione.
- comunica all'USR l'esito dei controlli ai fini dell'eventuale adozione degli atti di rettifica o di revoca del contributo concesso, come meglio precisato al successivo art. 4;
- in caso di revoca del contributo, procede al recupero delle somme indebitamente percepite.

Articolo 4

Compiti dell'Ufficio speciale ricostruzione

1. L'Ufficio speciale ricostruzione:

- approva con atto del Direttore l'Avviso per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale n. 7/2022 e ne cura la pubblicazione sul BUR della Regione Lazio;
- approva con atto del Direttore gli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio, nonché gli elenchi

- dei soggetti non ammessi a contributo, con le relative motivazioni e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.ricostruzionelazio.it;
- approva con atto del Direttore ogni eventuale provvedimento di decadenza dal contributo, nonché di variazione, rettifica o correzione materiale del contributo concesso;
 - registra la nuova Misura di aiuto sul Registro nazionale degli aiuti;
 - adotta gli atti di revoca del contributo concesso e li pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.ricostruzionelazio.it.
2. L'USR Lazio può effettuare controlli a campione sul rispetto delle procedure e dei criteri previsti nella D.G.R. n. 655/2022, nell'Avviso e nella presente Convenzione.

Articolo 5 Compensi

1. Ai sensi della D.G.R. n. 655/2022, per le attività svolte sulla base della presente Convenzione, a LAZIOcrea non è riconosciuto alcun compenso, essendo le stesse ricomprese nei compiti statutari della società e remunerate nell'ambito del corrispettivo previsto ai sensi del vigente contratto quadro di servizio con la Regione Lazio.

Articolo 6 Esecutività e durata

1. Il presente atto è valido ed efficace dalla sua sottoscrizione.
2. La convenzione è valida ed efficace fino alla vigenza della struttura denominata "USR Lazio", così come individuata dall'art. 1, comma 4, del Decreto-legge n. 189/2016, e comunque non oltre tre anni dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuali proroghe necessarie a garantire rispetto degli impegni assunti a valere sulle risorse dedicate, o diversa determinazione dell'USR Lazio.
3. Ogni modifica o integrazione ritenuta opportuna o necessaria, anche per effetto dell'entrata in vigore di nuove norme disciplinanti la materia, per essere valida ed efficace, deve risultare da atto scritto, debitamente firmato dalle Parti interessate.

Articolo 7 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. LAZIOcrea S.p.A. assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella legge n. 136/2010 e successive modifiche. La Regione effettuerà il trasferimento dei fondi necessari all'erogazione dei contributi ai beneficiari stanziati con determinazione n. G13967 del 14/10/2022 sul c/c bancario n. 000000002146 presso la Banca Nazionale del lavoro, IBAN IT93G0100503218000000002146. A tal fine LAZIOcrea individua nelle persone di Marco Buttarelli, Paolo Urbani e Andrea Spadetta i soggetti delegati ad operare sul sopraindicato conto.
2. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste,

ovvero i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale) ivi previsti, la presente Convenzione si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 citata.

Articolo 9

Legge applicabile e Foro competente

1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
2. Qualunque controversia sorta fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente atto o comunque ad esso relativa e che non possa essere risolta bonariamente sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 10

Disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, anche in materia di risoluzione e recesso, si rinvia a quanto disposto dalla legislazione vigente.
2. la presente Convenzione potrà regolare i rapporti tra le parti anche in divenire, qualora il Vice Commissario - Presidente della Regione Lazio dovesse avvalersi ancora dell'Ufficio speciale per la ricostruzione nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Roma, _____

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

LAZIOcrea S.p.A.
